

**BONUS CARBURANTE DI € 200 CEDUTO AI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO IN CORSO:
DAL 16 MARZO 2023, IL SUO VALORE E' SOGGETTO A CONTRIBUTI (ANCHE SE NON
CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI FINI FISCALI)**

L'art. 1, c. 1, del decreto-legge 14/1/2023 n. 5 ^[1], in vigore dal 15 gennaio u.s. e recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 ^[2] (TUIR), per l'anno 2023, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti "non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore" (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2023).

Tale agevolazione rappresentava la riproposizione della misura prevista per il 2022 dall'art. 2 del d.l. n. 21/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12, 25 e 41 del 2022), riguardante un analogo bonus carburante efficace solo lo scorso anno, per il quale l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i necessari chiarimenti con la circolare n. 27/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022).

In occasione della conversione del d.l. n. 5/2023, però, la legge 10/3/2023 n. 23 - vigente dal 16 marzo u.s. (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 63) - ha apportato una significativa, sostanziale modifica alla norma in commento; in deroga al principio di armonizzazione e unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali disposto dalla legge n. 153/1969, infatti, **dal 16 marzo 2023 il valore del bonus carburante** (sempre se di importo non superiore a euro 200):

- 1) **è (diventato) imponibile ai fini contributivi, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore dipendente;**
- 2) non concorre (come in precedenza, dall'1 gennaio al 15 marzo 2023) alla formazione del reddito del lavoratore dipendente ai fini fiscali.

^[1] Art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2003, convertito in legge n. 23/2023

Testo in vigore dal 15 gennaio al 15 marzo 2023	Testo vigente dal 16 marzo 2023
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. <i>Omissis</i>	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. <i>L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.</i> <i>Omissis</i>

^[2] Art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.